

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE AL 13.01.2022 SUDDIVISE PER REGIONE

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste.

ABRUZZO

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020: consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale.

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 42 del 7 ottobre 2021: modifica delle disposizioni riguardanti la gestione dell'emergenza SARS-CoV-2 nel sistema penitenziario della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 44 del 14 ottobre 2021 - dal 18 ottobre sino a diverso provvedimento: applicazione delle nuove Linee di indirizzo regionali per le modalità di accesso di visitatori e accompagnatori nelle sale d'attesa dei pronto-soccorsi e nei reparti/servizi delle strutture ospedaliere pubbliche e private della regione (all.A) e delle nuove Linee di indirizzo regionali per le modalità di accesso/uscita di familiari/visitatori e ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale (all.B).

Ordinanza n. 46 del 3 dicembre 2021 – dal 3 dicembre fino a diverso provvedimento: nuove «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», allegate all'ordinanza.

Ordinanza n. 47 del 31 dicembre 2021: modifica del calendario scolastico regionale 2021/2022, prevedendo: regolare ripresa il 10 gennaio 2022; il regolare svolgimento delle attività didattiche nella giornata del 1° marzo 2022, per la quale originariamente era prevista la sospensione in occasione del Carnevale, a parziale recupero delle predette giornate del 7 e 8 gennaio 2022.

Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022: al fine di consentire ai soggetti preposti la compiuta attuazione alla campagna di screening in ambito scolastico, è consentito l'impiego di test antigenici, purché caratterizzati dai seguenti livelli di performance analitica: sensibilità analitica $\geq 90\%$, specificità analitica $\geq 97\%$; la partecipazione della popolazione scolastica ha carattere volontario in ossequio alla normativa vigente in materia.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

BASILICATA

Ordinanza n. 35 dell'11 settembre 2021: misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 per i trasporti pubblici locali.

Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022: La ripresa delle attività scolastiche è da considerarsi per il giorno 10 gennaio 2022.

Ordinanza n. 2 del 7 gennaio 2022: dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri e le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 35 dell'11 settembre 2021 e comunque nel rispetto delle disposizioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica", adottato con Ordinanza Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile dell'11 novembre 2021.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 42 del 19 giugno 2021:

- ribadita la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio;

- disposto l’inserimento immediato nel sistema TS ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica COVID-19 regionale “monitoring”, dell’esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cura delle Strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni;
- obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema TS con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura: a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; c) dei medici USMAF e i medici SASN;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico;
- il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.

Ordinanza n. 43 del 19 giugno 2021:

- i Dipartimenti di Prevenzione rafforzano le misure di sanità pubblica previste, con particolare riferimento al contact tracing e all’attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi, nei singoli territori provinciali, ponendo attenzione agli sbarchi e agli arrivi da Stati Esteri;
- obbligo, anche per la “zona bianca”, dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio, il distanziamento interpersonale per scongiurare gli assembramenti, l’aereazione degli ambienti, la sanificazione e la frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
- le attività si svolgono nel rispetto delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli; resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica regionale, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per le Autorità Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento;
- per quanto non espressamente riportato, richiamato o modificato nel presente provvedimento, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

Ordinanza n. 44 del 30 giugno 2021: Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Ordinanza n. 66 del 29 settembre 2021: soggetto Delegato del Presidente della Regione Calabria il Dott. Fortunato Varone, Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile; le funzioni anche in relazione alla composizione dell’Unità di crisi Regionale ridefinita con l’Ordinanza n.7 del 27 febbraio 2021 e alla luce della rinuncia all’incarico inviata dal Dott. Antonio Belcastro, sono pertanto da ricondursi in capo all’unico soggetto delegato con il presente provvedimento.

Ordinanza n. 69 del 12 ottobre 2021: disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2021-2022.

Ordinanza n. 72 del 30 ottobre 2021 - il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Protezione Civile è confermato quale Delegato del Soggetto Attuatore; il Dipartimento Protezione Civile ed il Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria sono individuate quali strutture regionali all’interno delle quali nominare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto del soggetto attuatore.

Ordinanza n. 74 del 3 dicembre 2021: l’Unità di Crisi regionale per l’emergenza COVID-19 continua a garantire l’unitarietà dell’azione regionale nella gestione dell’emergenza, assicurando la sua composizione: Presidente della Giunta Regionale della Calabria e Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della regione Calabria, Dott. Roberto Occhiuto; Delegato del Soggetto Attuatore individuato con Ordinanza n. 72/2021, Dott. Fortunato Varone; Ing. Iole

Fantozzi, Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria; Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro; Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; Dott. Sisto Milito, Dirigente medico presso A.S.P. di Cosenza; Dott. Andrea Bruni, Medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; Dott. Dario Macchioni, Funzionario in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria, a supporto dell'analisi dei dati epidemiologici.

Ordinanza Min Salute 10 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 24 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni.

Ordinanza n. 1 del 1° gennaio 2022: nei Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, della Provincia di Reggio Calabria, si applicano, dal 2 gennaio al 16 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. "zona arancione"

Ordinanza n. 2 del 1° gennaio 2022: nel Comune di Polistena, della Provincia di Reggio Calabria, si applicano, dal 2 gennaio al 16 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. "zona arancione".

Ordinanza n. 3 del 3 gennaio 2022: regolare ripresa al 10 gennaio 2022 delle attività didattiche. A cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad "open vax day" per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni.

Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2022: fino a tutto il 16 gennaio 2022, prorogate le misure delle ordinanze n. 1 e n.2 nei Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto, Taurianova e nel Comune di Polistena, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dal 10 gennaio al 16 gennaio 2022, zona rossa nel Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria. **Dal 10 gennaio al 19 gennaio 2022** zona arancione nei Comuni di Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022:

- per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all'Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati;
- per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo, rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare);
- raccomandato ai Commissari dell'AO Ciaccio di Catanzaro, dell'AO Annunziata di Cosenza, dell'ASP di Reggio Calabria e dell'AO Universitaria Materdomini di Catanzaro, di garantire, anche utilizzando eventualmente le procedure in deroga consentite per l'emergenza, la puntuale acquisizione dei reagenti necessari alle attività di sequenziamento genomico dei campioni, con cadenza settimanale, per i rispettivi laboratori che già eseguono tale attività.
- raccomandato inoltre, a tutti i Management delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di garantire, anche utilizzando eventualmente le procedure in deroga consentite per l'emergenza, la puntuale acquisizione dei DPI, inclusi i tamponi molecolari, antigenici e i kit diagnostici di laboratorio stimati come necessari ad affrontare le successive fasi dell'emergenza.

CAMPANIA

Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 - dal 7 gennaio fino al 29 gennaio 2022, sull'intero territorio regionale: divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di

qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico; fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”; disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021: le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Decreto n.132 del 30 luglio 2021: disposizioni in materia di servizio di gestione dei rifiuti.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Min Salute 10 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 24 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni.

LAZIO

Ordinanza n.25 del 20 dicembre 2021 – dal 23 dicembre al 23 gennaio 2022: obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19; l'esenzione dall'obbligo prevista per i bambini con età inferiore a sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e nel corso dell'esercizio all'aperto di attività motorie e/o sportive.

Disposto l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private prevedendo l'esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria.

Ordinanza n.26 del 30 dicembre 2021: per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2: un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare); un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare); il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19; l'utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia; tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici (es. Farmacie, Laboratori) dovranno garantire l'inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi;

Le attività di presa in carico e tracciamento dovranno essere prioritariamente orientate alla valutazione clinica ed epidemiologica dei seguenti casi: persone a rischio aumentato di forme gravi di COVID-19, incluse le persone non vaccinate, persone che vivono, lavorano, visitano o offrono servizi a persone ad elevato rischio di forme gravi di COVID-19, persone che vivono insieme o che forniscono assistenza al caso positivo, persone che vivono, lavorano o visitano comunità chiuse, ambienti lavorativi affollati o eventi/contesti ad alto rischio di estesa diffusione virale, focolai o cluster già conosciuti.

Dato mandato alle ASL del Lazio di dare seguito alle indicazioni contenute nella presente ordinanza attraverso le opportune attività di tracciamento.

Estensione anche alle strutture sanitarie delle modalità di accesso per i visitatori nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice in linea con le indicazioni nazionali di cui al DL 24 dicembre 2021 n. 221.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni

Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2022 – Le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) riprendono in presenza il giorno 10 gennaio 2022.

LIGURIA

Ordinanza n.31 del 14 ottobre 2021: offerta gratuiti di tamponi antigenici rapidi ai cittadini che abbiano la necessità di produrre il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, limitatamente ai 15 giorni che intercorrono fra la prima vaccinazione e l'attivazione della certificazione verde.

Ordinanza n.33 del 2 dicembre 2021 - dal 3 dicembre fino a cessazione dell'emergenza: dato mandato ad Alisa di fornire disposizioni alle ASL per implementazione aree sanitarie temporanee, sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le strutture ospedaliere.

Ordinanza Min Salute 17 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza n.35 del 28 dicembre 2021 – fino al 31 marzo proroga contratti professioni sanitarie.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni

Ordinanza n.37 del 31 dicembre 2021: prorogata l'ordinanza n.31 al 31 marzo 2022.

Ordinanza n.1 del 7 gennaio 2022 – dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:

per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare (RT-PCR); il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia; autorizzati all'esecuzione del test antigenico: le AASSLL nelle loro diverse articolazioni organizzative, MMG e PLS, Farmacie che aderiscono agli accordi, Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati; ai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test; la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in pazienti ospedalizzati dovrà essere confermata con test molecolare (RT-PCR); tutti gli erogatori devono utilizzare gli applicativi regionali per l'inserimento tempestivo dei risultati al fine di una rapida presa in carico dei casi positivi (sistemi informativi dei laboratori di analisi pubblici integrati o con i web services regionali dei tamponi o via database regionale; sistemi dei laboratori di analisi privati purché integrati con i web services regionali; i risultati dei test antigenici effettuati dai cittadini liguri fuori regione, presso le Farmacie che aderiscono agli accordi, i Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati, sono tempestivamente comunicati dagli interessati ai MMG e dai PLS e da questi inseriti sugli applicativi regionali; le attività di tracciamento e presa in carico dovranno essere prioritariamente rivolte alle categorie con aumentato rischio di sviluppare forme gravi, su operatori che lavorano a contatto con persone a rischio o che forniscono assistenza a casi positivi, o che si trovano a vivere ed operare in contesti chiusi o affollati.

Ordinanza n.2 del 9 gennaio 2022: le Farmacie che aderiscono al Protocollo d'intesa sono autorizzate anche all'esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento per la diagnosi d'infezione da SARS-CoV2 2; i test antigenici per la valutazione del termine di isolamento sono erogati ai cittadini liguri a titolo gratuito.

LOMBARDIA

Ordinanza n.675 dell'8 gennaio 2021: la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni

MARCHE

Ordinanza Min Salute 17 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni

MOLISE

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

PIEMONTE

Decreto n.17 del 9 febbraio 2021: la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Decreto n.105 del 29 dicembre 2021 - dal 1° gennaio al 31 marzo 2022:

- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite e devono attenersi, come le altre attività economiche e sociali, al rispetto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate con ordinanza del Ministro della salute;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione vigenti;
- i Dipartimenti di Prevenzione possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- l'attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 marzo 2022 ed è organizzata in modalità H12, con possibile reperibilità H24.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n.68 del 26 marzo 2021: disposta la possibilità di incaricare i medici in formazione specialistica con contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento a partecipare alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/ COVID-19; l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa anche con i medici in formazione specialistica.

Ordinanza n.81 del 19 agosto 2021 – dal 19 agosto al 31 marzo:

- disposizioni per l'effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie;
- certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all'interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia;
- Linee guida applicabili all'attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi;

- i lavoratori, pubblici o privati possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per i dipendenti solamente laddove in possesso di certificazione verde Covid-19.

Ordinanza n.82 dell'8 ottobre 2021 – dall'11 ottobre si applicherà in toto quanto previsto nel DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre, in tema di disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e facendo venire meno le eventuali e diverse disposizioni provinciali adottate con precedenti ordinanze emergenziali di contrasto al Covid-19.

Ordinanza n.83 del 2 dicembre 2021 – dal 2 dicembre al 31 marzo:

- obbligo vaccinale previsto per il comparto della Difesa dal DL 172/2021, si applica anche ai Vigili del fuoco e al Corpo Forestale;
- istituzione presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dell'elenco delle strutture che effettuano test antigenici per il rilascio delle certificazioni verdi;
- per gli impianti di risalita si applicano le disposizioni nazionali;
- per l'utilizzo delle funivie Trento-Sardegna e Mezzocorona si applicano le limitazioni nazionali (80% dei posti consentiti).

Ordinanza n.84 del 16 dicembre 2021 – dal 17 dicembre al 15 gennaio: nell'ambito dell'attività di ristorazione o di somministrazione di pasti o bevande, anche gli avventori che consumano al banco devono essere dotati di green pass rafforzato, fatta eccezione per gli alberghi, ai soggetti con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti dalla vaccinazione. Prorogata al 31 marzo l'efficacia delle precedenti ordinanze valide fino alla fine dello stato di emergenza.

Ordinanza Min Salute 17 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni

Ordinanza n.85 del 10 gennaio 2022 – fino al 10 febbraio obbligo per l'utenza di età 12-19 anni che si sposta per motivi di studio sui mezzi di trasporto pubblico locale di aver il green pass semplice e di aver prenotato entro il 16 gennaio il vaccino per ottenere il green pass rafforzato, nonché di indossare mascherine FFP2

Ordinanza n.86 dell'11 gennaio 2022 – a partire dall'11 gennaio non è più necessario che i Sindaci adottino propri provvedimenti a conferma della misura della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo al Covid19, già comunicata da parte dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ai soggetti positivi; resta inteso che la comunicazione di positività al Covid-19 al soggetto interessato effettuata dall'Azienda assolve quanto previsto in materia dalla normativa vigente; resta inteso che i nominativi dei soggetti positivi al Covid-19, sottoposti alla quarantena sul territorio comunale, continuano ad essere forniti ai Sindaci territorialmente competenti per l'espletamento delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n.31 del 1° ottobre 2021: dal 15 ottobre e fino alla cessazione dello stato d'emergenza, applicazione delle seguenti disposizioni:

- obbligo al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19; tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;
- i datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e definiscono le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche;
- il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato; nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore/la lavoratrice per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al

- predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso/la lavoratrice sospesa;
- le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato; a tutto il personale che presta servizio nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nelle scuole professionali provinciali nonché nelle scuole paritarie e riconosciute, nelle scuole di musica provinciali, nelle scuole serali nonché nelle università e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; tale obbligo non si applica a bambine e bambini, alunne e alunni nonché a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, professionali provinciali, paritarie e riconosciute.

Ordinanza Min Salute 3 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni

Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2022 - dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per bambini e bambine di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti si trovano nella stessa situazione di incompatibilità;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- per "certificazione verde semplice" si intende quella comprovante le seguenti fattispecie: a) l'avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARSCoV-2; c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 che ha dato esito negativo;
- per "certificazione verde rafforzata" si intende quella comprovante le seguenti fattispecie: a) l'avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARSCoV-2;
- gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l'esibizione;
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e delle regole vigenti riguardo alle distanze interpersonali e alla protezione delle vie respiratorie;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente. Per gli impianti di risalita trovano applicazione, inoltre, le linee guida nazionali; l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico è condizionato alla presentazione della certificazione verde rafforzata; nell'ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria; gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all'80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica;
- l'Ispettorato del lavoro provinciale intensifica il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste per l'esercizio delle attività lavorative;

- per l'accesso alle strutture afferenti all'Azienda Sanitaria vige l'obbligo di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente;
- le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- le attività commerciali al dettaglio e quelle che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, i mercatini delle pulci e quelli dell'usato si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste;
- nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale medesimo;
- la fruizione dei servizi di ristorazione, al chiuso e all'aperto, sia al tavolo che al banco, è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde rafforzata. Fa eccezione l'accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece richiesta la presentazione della certificazione verde semplice;
- vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;
- l'accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde rafforzata;
- anche per ospiti pernottanti, l'ingresso ai ristoranti interni, alle piscine, ai centri benessere e termali e a palestre e centri fitness situati all'interno delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della certificazione verde rafforzata;
- lo screening volontario organizzato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022;
- la partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è condizionata alla presentazione della certificazione verde semplice;
- in osservanza delle misure di sicurezza vigenti, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione è quella in presenza;
- prorogate fino alla cessazione dello stato d'emergenza le disposizioni relative alla certificazione verde nei settori lavorativi pubblico e privato contenute nell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 31 dell'01.10.2021;
- fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che determinino assembramenti in spazi aperti;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti dietro presentazione da parte del pubblico della certificazione verde rafforzata; negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, obbligo, sia agli spettatori che ai lavoratori, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
- sagre, fiere, convegni e congressi si svolgono dietro presentazione della certificazione verde rafforzata;
- le attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura, nonché quelle dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente, sia al chiuso che all'aperto, si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste e previa presentazione della certificazione verde rafforzata;
- le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste e a condizione che le persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde rafforzata;
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite a condizione che le persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde rafforzata;
- sospese, fino al 31 gennaio 2022, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;

- consentite le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati e centri benessere, previa presentazione della certificazione verde di rafforzata; necessaria anche nelle piscine all'aperto nonché per lo sport di squadra e di contatto all'aperto;
- la presenza del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi è consentita, previa presentazione della certificazione verde rafforzata;
- le attività dei centri termali sono consentite previa presentazione della certificazione verde rafforzata;
- l'accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito solo dietro presentazione della certificazione verde rafforzata e dopo l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo, oppure di una vaccinazione con somministrazione della dose di richiamo. L'accesso dei visitatori e delle visitatrici avviene, inoltre, in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici; divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

Raccomandato ai cittadini di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private, in presenza di ospiti. Prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-Cov-2; raccomandato ai datori di lavoro di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi a un test per il rilevamento del SARS-CoV-2, qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di positività.

Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2022 - dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022: in tutto il territorio provinciale per le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e ritorno, l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico è condizionato alla presentazione della certificazione verde semplice, fermo restando l'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie di tipo FFP2. **Dopo il 10 febbraio**, l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico è condizionato alla presentazione della certificazione verde rafforzata.

Ordinanza n.3 del 13 gennaio 2022:

- **dal 20 gennaio al 31 marzo 2022** l'accesso alle seguenti attività e strutture è consentito solo dietro presentazione della certificazione verde semplice: servizi alla persona e colloqui visivi in presenza con persone detenute e internate all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- **dal 1° febbraio al 31 marzo 2022** l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali è consentito solo dietro presentazione di certificazione verde semplice;
- **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022** ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e privato che hanno compiuto, o che compiono nel suddetto periodo, il cinquantesimo anno d'età obbligo, per accedere ai luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa, di possedere e di esibire la certificazione verde rafforzata;
- i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle citate prescrizioni;
- obbligo di presentare la certificazione verde semplice per accedere ai mezzi del trasporto pubblico per lo spostamento da casa a scuola e ritorno, dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, agli studenti e alle studentesse a partire dai 12 anni di età.

SARDEGNA

Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022: Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado riprenderanno il loro regolare svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2022. Le Aziende Socio-Sanitarie Locali devono curare l'organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (**Uscat**). Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 71 del 21 giugno 2021: fino al 31 marzo 2022: dato mandato ai competenti organi sanitari di procedere alla organizzazione di presidi sanitari presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno ingresso in regione.

Ordinanza n. 93 del 28 settembre 2021: fino al 31 marzo 2022 prorogata l'efficacia delle misure di cui all'Ordinanza n. 71.

Ordinanza n. 99 del 18 novembre 2021: le misure della Ordinanza n. 93 hanno applicazione, fino al **31 marzo 2022** anche per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Germania e dal Regno Unito, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti Stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano.

Ordinanza n. 101 del 1° dicembre 2021: dal 2 dicembre: le misure dell'ordinanza n.93 valgono anche per gli arrivi da Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Israele, Repubblica Araba di Egitto, Turchia. Rafforzati i controlli a tal fine. Ricognizione di tutti i laboratori attivi in grado di procedere al sequenziamento delle varianti, aumentando i tamponi. Obbligo del tampone molecolare dopo la quarantena per i migranti. Obbligo uso della mascherina per tutti over 12 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Ordinanza n. 107 del 29 dicembre 2021: dal 31 dicembre al 19 gennaio 2022, zona arancione nel comune di Ribera; proroga ordinanze precedenti.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni

Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022: dal 9 gennaio al 19 gennaio 2022, zona arancione nei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Augusta, Avola, Barrafranca, Calascibetta, Caltanissetta, Canicattì, Canicattini Bagni, Capizzi, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Florida, Francofonte, Gagliano Castelferrato, Gela, Lentini, Leonforte, Melilli, Nicosia, Nissoria, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Regalbuto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa.

Ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2022: dal 14 gennaio al 26 gennaio 2022, zona arancione nei territori comunali di Buccheri, Buscemi e Ferla.

Ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2022: dal 15 gennaio al 26 gennaio 2022, zona arancione nei territori comunali di Agrigento, Messina, Trapani, Acquadolci, Ali Terme, Capri Leone, Caronia, Castell'Umberto, Castoreale, Cesarò, Falcone, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Librizzi, Lipari, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Roccalumera, Roccalvina, Rodì Milici, Rometta, Santa Lucia del Mela, Savoca, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta,

Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita, Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle e Misterbianco.

TOSCANA

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica: individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso; mandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie.

Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021 - dal 5 marzo fino al termine dell'emergenza epidemiologica: istituzione del Comitato Emergenza prevenzione scolastica (CEPS), convocato dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Ordinanza n. 66 del 28 dicembre 2021 – dal 29 dicembre per tutta la durata del periodo di emergenza: adozione delle misure necessarie alla definizione dei casi positivi e dei contatti stretti di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.

Ordinanza n. 67 del 29 dicembre 2021 - dal 29 dicembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, provvedono al riscatto dei 675 PC portatili e dei servizi di presidio "on site" necessari;
- AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, provvedono a reperire il personale necessario per l'incremento delle centrali di tracciamento;
- l'Azienda ASL Toscana Sud Est procede a prorogare fino al 31 marzo 2022 il contratto con l'Ente Arezzo Fiera Congressi, relativo agli spazi necessari per le centrali di tracciamento.

Ordinanza 68 del 30 dicembre 2021 – dal 30 dicembre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; l'accesso è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;
- **dal 30 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022**, la procedura per garantire due tamponi gratuiti al mese per ciascun visitatore, è riservata esclusivamente ai familiari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e sono in attesa di effettuare la terza dose;
- **sospesi dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022**, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

Ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2022 – dall'8 gennaio fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: chiesto alle strutture sanitarie private, alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione, di applicare per la somministrazione dei test antigenici rapidi e molecolari le tariffe massime: a) tariffa nella misura massima di € 15,00 per il tampone antigenico rapido; b) tariffa nella misura massima di € 80,00 per il tampone molecolare. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali attuative del d.l.105/2021.

Ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2022 – dal 10 gennaio per tutta la durata del periodo di emergenza: approvate le “Indicazioni per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi” di cui all'Allegato A della presente ordinanza.

Ordinanza n. 3 dell'11 gennaio 2022: disposizioni in materia di rifiuti urbani domestici e delle strutture sociosanitarie.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n.467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n.432 del 30 settembre 2021 – fino al 31 marzo 2022: per l'accesso dei familiari e visitatori alle RSA si applicano le disposizioni nazionali; specificate le modalità di ingresso dei nuovi ospiti, le uscite e i rientri.

Ordinanza n.658 del 30 dicembre 2021: proroga dell'ordinanza n.432 al 31 marzo 2022.

Ordinanza Min Salute 7 gennaio 2022: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni.

VENETO

Ordinanza Min Salute 17 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per 15 giorni

Ordinanza n.172 del 17 dicembre 2021 - dal 17 dicembre al 16 gennaio 2022:

- Al di fuori dell'abitazione, obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e sociosanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione;
- obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi;
- obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per accompagnare pazienti ed utenti all'interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
- obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali residenziali;
- sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
- sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali residenziali;
- obbligo, per l'ingresso di nuovi ospiti all'interno della struttura sociosanitaria o socioassistenziale residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all'ingresso ed uno al 7° giorno;
- obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la “sorveglianza con testing”, di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo;

Raccomandazioni:

1. auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
3. adesione, nell'intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose per tutti i soggetti per i quali è prevista;
4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
6. sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;
8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

Ordinanza Min Salute 31 dicembre 2021: applicazione delle misure di zona gialla per ulteriori 15 giorni

Ordinanza Min Salute 9 gennaio 2022: dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato in deroga, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.